

**TRIBUNALE DI PALERMO***SEZIONE VI CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI***IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE**

Esaminati gli atti del procedimento esecutivo R.G. n. 771/2020 a carico di **MARTINES ANDREA promosso dall'Avv. SCARANTINO GIOVANNA**;

vista l'istanza di prosecuzione delle operazioni di vendita depositata il 26.08.2025 e reiterata con note di trattazione del 25.01.2026;

considerato che la richiedente ha in particolare formulato la seguente istanza: *“previo richiamo a chiarimento del Commissionario Istituto Vendite Giudiziario sulle ragioni per le quali non si è dato corso alle operazioni di vendita disposte con ordinanza del 03.04.2021, ordini la prosecuzione delle predette operazioni di vendita dei beni pignorati”*;

considerato che a seguito di sollecito della cancelleria, su richiesta della scrivente, il Direttore dell'I.V.G., ha depositato in data odierna nota di chiarimento circa il mancato esperimento delle operazioni di vendita;

ritenuto che occorre procedere, senza indugio, alla vendita delle quote sociali pignorate;

osservato che dalla relazione peritale estimativa redatta dall'ausiliario nominato dal G.E. Dott. Maurilio Moscato, si evince che il debitore esecutato, Martine Andrea, detiene, in qualità di socio, una quota pari al 33% del capitale sociale della Ma.Ma. Service s.r.l.;

rilevato che, sempre sulla scorta dell'elaborato di stima del consulente nominato, emerge che il valore della quota del debitore nella predetta società ammonterebbe ad euro 42.900 (quarantaduemilanovecento/00);

visti gli artt. 532 e 559 c.p.c.;

dispone

che la quota sociale pignorata presso la società “ Ma.Ma. Service S.r.l.” sia presa in custodia da un Commissionario, già nominato con precedente ordinanza, nella persona del Direttore dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Palermo, il quale procederà al compimento delle operazioni di vendita con incanto.

Il Commissionario, tenuto conto che da previsione statutaria della società “ Ma.Ma. Service S.r.l.” esiste un diritto di prelazione in capo ai soci, provvederà a porre in essere tutte la attività previste dagli articoli 534-bis e 591-bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo

II del titolo II del libro terzo del codice di procedura civile, in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare) e necessarie ai fini dell'espletamento del presente incarico, e comunque:

- 1) verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale oggetto del pignoramento appartenga effettivamente al debitore nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri;
- 2) redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt.534-bis e 591-bis c.p.c., curando la pubblicità legale (ai sensi dell'articolo 490 c.p.c.) a proprie spese, e disponendo in ogni caso che il creditore istante provveda alla notificazione dell'avviso stesso alla società terza pignorata, ai sensi del secondo comma dell'art.2471 c.c., almeno trenta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria;
- 3) ove non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art.2471 c.c. effettuerà le operazioni di vendita all'incanto della quota di partecipazione sociale pignorata, determinando il prezzo di apertura dell'incanto, ai sensi dell'art.535 e del numero 1 dell'art.591-bis (in quanto compatibile) del c.p.c., sulla base del valore della quota attribuito nell'elaborato peritale e pari ad € 42.900,00 e indicando anche la misura minima dell'aumento da apportarsi alle offerte;
- 4) riceverà o autenticerà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art.583 c.p.c.;
- 5) autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, a norma dell'art.508 c.p.c.;
- 6) in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società terza pignorata, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi del terzo comma dell'art.2471 c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;
- 7) in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, provvederà sulle eventuali istanze di assegnazione, ovvero, in mancanza, fisserà nuovi incanti ai sensi dell'art.538 c.p.c.;
- 8) riceverà il prezzo di aggiudicazione o di assegnazione e delle spese e lo verserà su un libretto di deposito postale vincolato alla procedura; in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al giudice dell'esecuzione, trasmettendo il fascicolo, e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi del secondo comma dell'art.540 c.p.c.;

9) predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento;

10) formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;

11) provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal giudice dell'esecuzione; in ogni caso provvederà alle formalità conseguenti alla vendita; in particolare, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà la relativa iscrizione nel libro dei soci o nel registro delle imprese ed ogni altro adempimento necessario; provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

Il commissionario provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art.591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare.

Al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita.

Il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento.

Il commissionario (o persona da lui incaricata per iscritto) provvederà ad acquisire, presso la cancelleria, ove non lo avesse già fatto, copia del titolo esecutivo e del precetto, degli eventuali atti d'intervento e dei titoli giustificativi del credito, dei verbali di causa della relazione dell'esperto nominato per la stima dei beni pignorati. Il cancelliere annoterà l'avvenuta consegna di tali atti a margine ai verbali d'udienza del procedimento ovvero sulla copertina interna del fascicolo.

Fissa, per la prosecuzione dell'esecuzione, l'udienza del 29.09.2026.

Si comunichi alle parti, al terzo, al CTU e al Direttore dell'IVG.

Palermo, 29.01.2026

Il Giudice

Dott.ssa Angela Calderone